

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina

U.O.10

L'INGEGNERE CAPO

VISTA la domanda in data 03/12/2014 con la quale la Ditta Comune di S.Teresa di Riva, ha chiesto di eseguire ricerche di acque sotterranee;

VISTA la Legge 05/01/1994 n°36, il D.P.R. 18/02/99 n°238, il D.Lgs. 11/05/99 n°152 così come modificato dal D.Lgs. 18/08/00 n°258 ed infine il D.Lgs. 03/04/06 n°152;

VISTO :-il T.U. 11.12.1933 n° 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;
-il parere n° 2082 in data 19/03/2015, espresso dall'ufficio Distrettuale delle Miniere di Catania;
-il verbale di accesso sopralluogo del 19/02/2015;

CONSIDERATO : che non e' stata presentata opposizione alcuna;

VISTA la ricevuta di versamento di €120,00(Centoventi/00) n°0179, rilasciata dall'Ufficio Postale cod. 37/121 in data 24/03/2015, eseguito sul C/C postale n°17770900 intestato alla Cassa Regionale - Palermo, con imputazione al Capitolo 1606, attestante l'avvenuto pagamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale.

SALVI ED IMPREGIUDICATI I DIRITTI DEI TERZI

A U T O R I Z Z A

la Ditta **Comune di S.Teresa di Riva** (**P. I. 00411750839**) a procedere alla ricerca di acque sotterranee nel fondo di sua proprietà sito nel Comune di S.Teresa di Riva in contrada Landro, riportato in catasto al foglio di mappa n°9 part.lla n°1576 e ad acquisire, se ed in quanto richiesto:

-l'autorizzazione allo scavo del pozzo ai sensi della L.R. 10.08.1085 n°37; il nulla-osta della Soprintendenza, ai sensi del D.Lgs. 29/10/1999 n°490 art.146, l'autorizzazione all'attraversamento della condotta idrica nella strada comunale ed eventuali altre autorizzazioni e/o nulla-osta previste/i dalle norme legislative vigenti in materia e con l'osservanza dei seguenti articoli:

ARTICOLO 1 - I lavori dovranno essere eseguiti in conformità al piano di massima dd. 03/12/2014 a firma del Dott. Geol. Fabio Nicita, allegato alla domanda, e dovranno procedere secondo le migliori regole dell'arte e con tutte le precauzioni dettate da norme legislative in proposito, restando la Ditta, la sola responsabile di eventuali danni alle persone e cose;

ARTICOLO 2 - Il dimensionamento ed il calcolo statico di strutture e delle opere provvisorie dovranno risultare da apposito progetto da eseguirsi a cura e spese della Ditta, a norma di Legge. La Ditta in ogni caso, rimane la sola responsabile dei danni alle persone, alle cose, alle proprietà pubbliche e private per qualsiasi mancanza od insufficienza e dovrà provvedere di propria iniziativa ad adottare tutte le cautele necessarie. E' rigorosamente e tassativamente vietato eseguire gli scavi con sistemi che possono provocare il franamento e/o la scoscendimento delle materie da scavare;

ARTICOLO 3 - La Ditta ha l'obbligo di evitare che il materiale di risulta proveniente dai lavori di ricerca, determini la formazione di ristagni od impedisca ed alteri il libero deflusso delle acque superficiali;

ARTICOLO 4 - La Ditta dovrà comunicare a quest'Ufficio :

- la data d'inizio dei lavori;
- la profondità del pozzo;
- le caratteristiche dei terreni attraversati durante lo scavo;
- il livello statico delle acque;
- il risultato della prova di portata della quantità di acqua rinvenuta ed il livello dinamico, precisando altresì, la data dei rilievi.-

Inoltre, la Ditta ha l'obbligo di comunicare **all'Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dip.to Reg.le dell'Energia – Servizio 6° - Distretto Minerario - Via Domenico Magrì 10 – Via S. Giuseppe La Rena, 32 – 95121 CATANIA**, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, la data di inizio e la durata presunta degli stessi ed a trasmettere a conclusione, una relazione idrogeologica con l'indicazione in particolare: della stratigrafia dei terreni attraversati, di eventuali manifestazioni minerarie specie se trattasi di idrocarburi e delle caratteristiche dell'acqua rinvenuta. Per l'adempimento a tali incombenze, potrà utilizzarsi l'apposita modulistica reperibile dal sito internet, indicato al successivo articolo 8 dell'avvenuto adempimento dovrà darsi comunicazione a quest'Ufficio;

ARTICOLO 5 - La presente autorizzazione non può essere comunque ceduta senza preventivo nulla-osta e può essere revocata senza alcun diritto, compenso od indennità. Essa è accordata ai sensi del T.U. 11.12.1933 n°1775;

ARTICOLO 6 - Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e senza pregiudizi per i diritti dei terzi, l'autorizzazione è accordata per la durata di **UN ANNO** a decorrere dalla notifica del presente provvedimento e subordinatamente alla piena ed esatta osservanza delle prescrizioni sopra specificate, nonché di tutte le norme legislative o regolamenti vigenti per l'esecuzione dei lavori stessi;

ARTICOLO 7 - La Ditta, entro 30 gg. dall'avvenuta esecuzione dei lavori è tenuta a comunicare a quest'Ufficio l'esito della ricerca, unitamente ai dati indicati al superiore **ARTICOLO 4**, con l'avvertenza che la mancata comunicazione e/o denuncia comporta l'automatica decadenza della domanda istruita;

ARTICOLO 8 - Nel caso in cui la ricerca idrica debba eseguirsi a profondità maggiore di trenta metri dal piano di campagna, la Ditta di cui al presente provvedimento (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori), entro trenta giorni dall'inizio dei lavori di ricerca, dovrà darne comunicazione all'**ISPRA Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo – Geologia Applicata e Idrogeologia - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA**, e all'**Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dip.to Reg.le dell'Energia – Servizio IX - Servizio Geologico e Geofisico - Via Ugo La Malfa, 87/89 - 90146 PALERMO**, ai sensi della Legge 04.08.1984 n° 464, indicando su apposite mappe la localizzazione della ricerca. Inoltre la medesima dovrà far pervenire ai citati Enti, entro trenta giorni dall'ultimazione della ricerca idrica, una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti. – In relazione agli adempimenti cui dar seguito in conseguenza degli obblighi previsti dalla stessa Legge 04.08.1984 n°464 si ritiene utile rappresentare che a tal fine dovrà utilizzarsi esclusivamente l'apposita modulistica reperibile dal sito internet www.isprambiente.it. Le trasgressioni alla citata normativa saranno perseguite con sanzione amministrativa ex L. 24.11.1981, n°689 con il pagamento di una somma da € 258,23 (Duecentocinquantesette/23) a €2582,28 (Duemilacinquecentottantadue/28). Dell'avvenuto adempimento, codesta Ditta dovrà darne comunicazione a questo Ufficio;

ARTICOLO 9 – La Ditta avrà l'obbligo di procedere alla installazione di apposito contatore volumetrico all'uscita della bocca pozzo ed a valle della saracinesca d'arresto, e ponendolo comunque ad una distanza, dall'ultima strozzatura e/o restringimento e/o curvatura della colonna, pari ad almeno 10 diametri interni della tubazione utilizzata, e fatte comunque salve le eventuali future determinazioni in merito da parte della P.A.- Del contatore volumetrico installato, codesta Ditta dovrà tempestivamente comunicare a quest'Ufficio, la marca ed il numero di matricola. Esso inoltre dovrà essere predisposto per poter essere sigillato da parte di quest'Ufficio. Inoltre il pozzo dovrà essere munito all'interno, di un tubo piezometrico di diametro maggiore o uguale a $\frac{3}{4}$ di pollice, per il controllo del livello della falda, che potrà essere fatto periodicamente da quest'Ufficio;

ARTICOLO 10 - Codesta Ditta, a conclusione dei lavori di ricerca, dovrà denunciare l'avvenuto rinvenimento delle acque ed il loro quantitativo, ai sensi dell'art. 103 del T.U. n°1775/33. Inoltre, si rappresenta che ai sensi dell'art. 1 della Legge 05/01/94 n°36 e del D.P.R. 18/02/99 n°238, le acque appartengono al Demanio Pubblico e pertanto codesta Ditta, per il loro possibile utilizzo, dovrà avanzare a quest'Ufficio istanza di **concessione in nuova utenza ai sensi dell'art. 7 del T. U. 11/12/1933, n°1775**. In caso di necessità, nelle more di definizione dell'iter istruttorio relativo alla domanda di concessione, potrà essere richiesta **la licenza di attingimento** provvisoria, ai sensi **dell'art. 56 del T.U. n°1775/33**.

ARTICOLO 11 – Ai sensi dell'art. 17 del T.U. n°1775/33 così come modificato in ultimo dall'art. 96 del D.Lgs.n°152/2006, è vietato l'utilizzo di acque pubbliche in assenza di concessione o autorizzazione rilasciata dall'Autorità concedente.

Le trasgressioni a detta norma comporteranno:

- L'emissione dell'Ordinanza di immediata cessazione dell'utenza abusiva;
- La sanzione amministrativa pecuniaria da €3.000,00 a €30.000,00 (da €300,00 a €1.500,00 in caso di tenuità), stabilita dalla stesso art. 17 di cui sopra;
- La sanzione amministrativa pecuniaria di €2.000,00, quale addizionale Regionale ai sensi della L.R. n°4/2003.
- La sanzione amministrativa pecuniaria da €10,33 a €516,45, stabilita dall'art. 219 del T.U. n°1775/33.

U.O. 10 Prot.n° 63872
MESSINA, li 15/04/2015

Il Dirigente del Servizio
L'INGEGNERE CAPO
(Dott. Ing. Leonardo Santoro)
Il Dirigente
(ing. Giuseppe Ferraloro)
f.to